

Codice DB1510

D.D. 13 maggio 2013, n. 215

Approvazione degli schemi di garanzia a prima richiesta utilizzabili per ciascuna iniziativa in materia di istruzione, formazione professionale e lavoro a valere sui fondi FSE, Regionali, Nazionali.

Visti

- il Reg. (CE) n. 1081/2006 recante disposizioni sul FSE 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 396/2009;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007-2013, come modificato e integrato dal Reg. (CE) n. 284/2009;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le disposizioni sulle modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione”; modificato dal DPR 5 aprile 2012 , n. 98;
- la Legge 10/6/1982 n. 348; “ Costituzione di cauzioni con polizza fidejussoria a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici”;
- il D.Lgs, 13/8/2010 n. 141, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE , relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché le modifiche del titolo VI del testo unico bancario (D.Lgs. n. 385/1993) in merito dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi T.U.;
- il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 16 luglio 2012 che approva lo “Schema di garanzia a prima richiesta”..... utilizzabile per ciascuna iniziativa ai sensi del D.Lgs. 297/1999 e del DM 593/2000, sia a valere sui fondi FAR che sui fondi PON;
- la Legge Regionale 13/4/1995 n. 63, “Disciplina dell’attività di formazione ed orientamento”;
- la Legge Regionale 22/12/2008 n. 34 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro;
- la Legge Regionale 14/4/2008 N. 8 “ Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (FSE);
- il POR del FSE Ob. 2 “Competitività regionale e occupazione 2007-2013” approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007)5464 del 06/11/2007 - n. CCI: 2007IT052PO011;
- la D.G.R. n. 60-7429 del 12 novembre 2007 di presa d’atto della Decisione C(2007) 5464 del 6/11/2007, che adotta il programma Operativo della Regione Piemonte, di seguito denominato P.O.R., cofinanziato dal FSE per il periodo 2007/2013, a titolo dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, nel quale sono individuate le Autorità di Gestione, di Certificazione e di Audit del Programma, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni di cui all’art. 58, lettera b), del Reg. (CE) del Consiglio n. 1083/2006, al fine di garantire l’efficace e corretta attuazione del Programma Operativo e il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo;
- la D.G.R. n. 37-9201 del 14 luglio 2008 che stabilisce gli “Indirizzi alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per la definizione e approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del P.O., Regione Piemonte - Ob. 2 FSE 2007-2013”, che dà mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro di definire e approvare i documenti inerenti al sistema di gestione e di controllo del P.O.R.;
- la Determina Direttoriale n. 627 del 09/11/2011 che approva l’aggiornamento delle “Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso”.

Ritenuto che l’adozione di schemi unitari di garanzia soddisfa i criteri di economicità, efficacia, imparzialità pubblica e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 comma 1 L. 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto necessario procedere, per ragioni funzionali all'esecuzione delle attività di formazione e lavoro finanziate dalla Direzione Istruzione Formazione Professionale e Lavoro, ad approvare gli schemi di garanzia di cui agli allegati 1-2;

Tutto ciò premesso,

in conformità ai principi generali dell'azione amministrativa ed in attuazione degli indirizzi previsti dalla D.G.R. 37-9201 del 14/7/2008;

IL DIRETTORE

Visti

-il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

-la Legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale";

- la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

determina

- di approvare l'adozione degli "*schemi di garanzie a prima richiesta*" di cui agli allegati A e B parte integrante del presente provvedimento;

-che i suddetti schemi di garanzie rivestano valore di modelli di riferimento, suscettibili di limitati adattamenti in relazione alla specificità dei casi;

- di riservare all'amministrazione il potere di valutare, sulla base delle informazioni in proprio possesso con riferimento a precedenti finanziamenti se il soggetto Garante disponga dei requisiti di attendibilità necessaria.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore _____
Via Magenta, 12
10128 Torino

Schema della polizza fidejussoria²

a garanzia dell'anticipo del finanziamento concesso per finanziare la realizzazione di progetti .

Premesso che

a) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con DD _____n. _____ del approvava e autorizzava l'operatore _____(di seguito denominato contraente) codice operatore _____ codice fiscale o partita iva _____ con sede legale in _____ progetti, contabilizzati nella pratica n.per un importo complessivo di Euro _____

b) il contraente in qualità di soggetto destinatario di detto finanziamento intende richiedere all'Amministrazione Regionale a norma delle disposizioni di cui alla Determinazione n. del una anticipazione di Euro pari al % del valore dei progetti iniziati;

c) la concessione di detta anticipazione è condizionata alla presentazione di garanzia fideiussoria idonea a recuperare le anticipazioni che risultassero indebitamente versate;

d) ai sensi dell'art. 2 comma 4 L.R.8/2003 “sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la Regione procede d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori”;

e) qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza delle condizioni che legittimavano l'autorizzazione e il finanziamento previsto dalla menzionata determinazione ovvero risulti accertato un saldo negativo conseguente al mancato riconoscimento delle spese presentate dal contraente, la Regione deve procedere all'immediato incasso, totale o parziale, delle somme corrisposte a titolo di acconto;

f) in data..... il contraente ha sottoscritto l'atto di adesione in cui si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni prescritte dal bando _____ approvato con DD-----;

g) alla garanzia a favore della Regione Piemonte e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dalla L. 348/1982, D.Lgs. 141/2010, L.r. 8/2003 e le “Le linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso” (punto 7 lettera F) approvate con DD n. 627 del 9/11/2011;

h) l'erogazione dell'anticipazione viene effettuata dalla Regione;

TUTTO CIO' PREMESSO³

la Banca/Assicurazione _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ provincia _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____ /iscritta all'albo e all'elenco⁴..... nella persona del sottoscritto _____. CF: _____ nato _____ a _____ il. _____..nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore si costituisce garante per conto di _____ ⁵ contraente, che accetta dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, 10122 Torino (C.F. 80087670016 P.Iva02843860012) fino alla concorrenza di Euro _____, oltre alla maggiorazione di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti delle seguenti

¹ Indicare il Settore che ha istruito la pratica.

² La presente garanzia deve essere stilata su carta intestata del garante con esplicita indicazione del numero identificativo della polizza

³ La premessa costituisce parte integrante del presente atto

⁴ indicare per le banche e gli istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia.:per le Società di Assicurazione gli estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.

⁵ destinatario del contributo individuato dalla determinazione indicata in premessa.

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto della garanzia.

La sottoscritta Banca/Assicurazione (di seguito denominato Garante) rappresentata come sopra garantisce a prima e semplice richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'anticipazione di cui alla lettera b) delle premesse a fronte dell'eventuale provvedimento di annullamento/revoca del finanziamento o in caso di mancato riconoscimento delle spese (saldi negativi), obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto qualora il contraente non vi abbia provveduto entro i termini ordinari dalla data di ricezione dell'apposita richiesta di restituzione formulata dall'amministrazione medesima a fronte dell'inadempienza riscontrata.

L'ammontare dell'obbligazione da restituirsi sarà computata nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione, automaticamente maggiorato degli interessi legali⁶ decorrenti:

- a) in caso di mancato riconoscimento delle spese (saldi negativi) dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell'importo non dovuto a quella di effettivo rimborso,
- b) in caso di provvedimento di annullamento/revoca del finanziamento, dalla data di erogazione del contributo (mandato di pagamento quietanzato) a quella di effettivo rimborso.

Articolo 2 – Operatività della garanzia.

Il Garante si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo di lettera raccomandata a.r. , da parte della Regione, e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza da parte del Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 1.

Alla Regione non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Garante e/o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del codice civile.

Il sottoscritto Garante rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Il sottoscritto Garante si impegna a non cedere a terzi la presente garanzia senza espressa accettazione della Regione, in assenza di tale accettazione la cessione della presente garanzia non è opponibile alla Regione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Garante potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Articolo 3 – Durata della garanzia ed eventuale svincolo.

La presente garanzia ha durata ed efficacia triennale a decorrere dalla data di quietanza del mandato di pagamento. A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte della Regione, da autorizzarsi espressamente ed in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell'interessato, la presente garanzia si intenderà tacitamente ed automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di sei mesi.

Il Garante si impegna a notificare al beneficiario, mediante lettera raccomandata, 90 gg prima del termine sopra citato, la decadenza della fideiussione.

La mancata notifica escluderà la decadenza automatica della presente fideiussione, che decadrà solo a seguito dello svincolo di detta garanzia da parte della Regione che sarà realizzata a seguito di verifica del rendiconto.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte della Regione, in tutto o in parte, la Regione ha diritto di chiederne l'escussione al Garante per la quota residua. In caso di escussione, il Garante sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando ad ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti della Regione ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento a favore della Regione entro e non oltre 30 giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

⁶ Tali interessi vengono determinati nella misura corrispondente al tasso di Interesse Legale stabilito dall'art. 1284 del Codice Civile fissato ogni anno dal Ministro del Tesoro con proprio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce ed effettuato sulla base del cosiddetto "anno civile" composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). Se il termine di effettivo rimborso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla disposizione del Codice Civile art. 2963.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Garante non pervenga, con le modalità previste al precedente art. 2, alcuna richiesta di escussione da parte della Regione, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto ove sia stata realizzata la notifica di decadenza al Beneficiario di cui sopra.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi.

Il Garante dichiara, secondo il caso, di:

- a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell'art. 1 della L. 348 del 10/6/1982:
 - 1. se Banca o Istituto di Credito , di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
 - 2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, nella sezione da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi (elenchi I,II,III);
- b) di aver onorato eventuali precedenti impegni con la Regione;
- c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o Comunitarie.

Articolo 5 – Modifiche al testo

Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dalla Regione.

Articolo 6 – Elezione di domicilio.

Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta ad ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla Direzione generale del Garante ovvero all'indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

Articolo 7 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Torino;

Data _____ luogo _____

Timbro e Firma del contraente

Timbro e firma del garante
(firma autenticata)

REGIONE PIEMONTE

Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro
Settore ¹ _____
Via Magenta, 12
10128 Torino

Schema della polizza fidejussoria²

a garanzia della rateizzazione concessa per il rimborso di un credito pari o superiore a € 100.000,00

Premesso che

a) La Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro con DD n. _____ del _____ concedeva all'operatore _____ (di seguito denominato Contraente) codice operatore _____ codice fiscale o partita iva _____ con sede legale in _____ la rateizzazione della somma da recuperare di Euro _____ secondo le disposizioni previste dal punto 10 delle "linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni di rimborso" approvate con Determinazione Dirigenziale n. 627 del 9/11/2011 che prevede che la concessione della rateizzazione di una somma di importo complessivo pari o superiori a € 100.000,00 è subordinata alla presentazione di garanzia idonea a recuperare tale somma;

b) alla garanzia a favore della Regione Piemonte e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dalla L. 348/1982, D.Lgs. 141/2010, L.r. 8/2003 e le "Le linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvate con DD n. 627 del 9/11/2011;

TUTTO CIO' PREMESSO ³

la Banca/Assicurazione _____ P.IVA _____ con sede legale in _____ provincia _____ iscritta nel registro delle imprese di _____ al n. _____ /iscritta all'albo e all'elenco⁴..... nella persona del sottoscritto _____ CF: _____ nato _____ a _____ il _____ ..nella sua qualità di rappresentante legale pro tempore si costituisce garante per conto di _____⁵ contraente, che accetta dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, 10122 Torino (C.F. 80087670016 P.Iva02843860012) fino alla concorrenza di Euro _____, oltre alla maggiorazione di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti delle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 –Oggetto della garanzia.

La sottoscritta Banca/Assicurazione (di seguito denominato Garante) rappresentata come sopra garantisce a prima e semplice richiesta il rimborso da parte del Contraente dell'importo garantito dal presente atto, di cui alla lettera a) delle premesse a fronte dell'eventuale decadenza del debitore dalla rateizzazione per inadempimento di cui al punto 10 lettera a) delle "linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" sopra citate, obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Regione, in tutto o in parte, l'importo garantito con il presente atto qualora il contraente non vi abbia provveduto ad estinguere il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza dell'ultima rata non pagata.

L'ammontare dell'obbligazione da restituirsì, con le modalità indicate alla lett. d) del punto 10 delle linee guida sopra menzionate, sarà computata nella misura della quota di capitale residuo richiesto in restituzione, automaticamente maggiorato degli interessi legali ⁶ conteggiati dalla data del provvedimento di accoglimento

¹ Indicare il Settore che ha istruito la pratica.

² La presente garanzia deve essere stilata su carta intestata del garante con esplicita indicazione del numero identificativo della polizza

³ La premessa costituisce parte integrante del presente atto

⁴ indicare per le banche e gli istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle Banche presso la Banca d'Italia.:per le Società di Assicurazione gli estremi dell'iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP.

⁵ destinatario del contributo individuato dalla determinazione indicata in premessa.

⁶ Tali interessi vengono determinati nella misura corrispondente al tasso di Interesse Legale stabilito dall'art. 1284 del Codice Civile fissato ogni anno dal Ministro del Tesoro con proprio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce ed effettuato sulla base del cosiddetto "anno civile" composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). Se il termine di effettivo rimborso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla disposizione del Codice Civile art. 2963.

di dilazione secondo il piano di ammortamento a scalare fino alla data in cui il debitore decade dal beneficio della rateizzazione per inadempimento cui al punto 10 lett.a).

Articolo 2 – Operatività della garanzia.

Il Garante si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, a mezzo di lettera raccomandata a.r. , da parte della Regione, e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l'indicazione dell'inadempienza da parte del Contraente, qualora quest'ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all'art. 1.

Alla Regione non potrà essere opposta nessuna eccezione da parte del Garante e/o del Contraente anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti da quest'ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del codice civile.

Il sottoscritto Garante rinuncia sin d'ora formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Il sottoscritto Garante si impegna a non cedere a terzi la presente garanzia senza espressa accettazione della Regione, in assenza di tale accettazione la cessione della presente garanzia non è opponibile alla Regione.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Garante potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del Contraente.

Articolo 3 – Durata della garanzia ed eventuale svincolo.

La presente garanzia ha durata ed efficacia dalla data della determinazione di concessione della rateizzazione per l'intero periodo della stessa aumentata di un anno, e si intende automaticamente prorogata per una sola volta per la durata di 6 mesi.

A tale scadenza, ove non sia stata previamente svincolata da parte della Regione, da autorizzarsi espressamente ed in forma scritta, in tutto o in parte, previa richiesta dell'interessato.

Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da parte della Regione, in tutto o in parte, la Regione ha diritto di chiederne l'escussione al Garante per la quota residua. In caso di escussione, il Garante sin d'ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando ad ogni eventuale eccezione e/o opposizione nei confronti della Regione ed al beneficio del termine di cui all'art. 1957 del codice civile, si impegna ad adempiere al pagamento a favore della Regione entro e non oltre 30 giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Garante non pervenga, con le modalità previste al precedente art. 2, alcuna richiesta di escussione da parte della Regione, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto.

Articolo 4 - Requisiti soggettivi.

Il Garante dichiara, secondo il caso, di:

- a) possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell'art. 1 della L. 348 del 10/6/1982:
 1. se Banca o Istituto di Credito , di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
 2. se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, nella sezione da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato Membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi (elenchi I,II,III);
- b) di aver onorato eventuali precedenti impegni con la Regione;
- c) non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o Comunitarie.

Articolo 5 – Modifiche al testo

Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente approvata dalla Regione.

Articolo 6 – Elezione di domicilio.

Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta ad ogni effetto di legge ove sia indirizzata alla sede legale e/o alla Direzione generale del Garante ovvero all'indirizzo

Allegato B

indicato nel corpo del presente atto che si intende quale elezione di domicilio.

Articolo 7 – Foro competente.

Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente competente è quello di Torino;

Data _____ luogo _____

Timbro e Firma del contraente

Timbro e firma del garante
(firma autenticata)